



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO - CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0132814/2015 del 24/11/2015
Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA
AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO -
CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 189/41214 del 24/06/2009 è stato approvato il progetto definitivo per la sistemazione degli stalli di sosta e degli spazi dedicati ai velocipedi – 1° stralcio – centro storico dell'importo di € 100.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e la ditta Ducati Energia SpA hanno sottoscritto un accordo programmatico in data 14.11.2011 che stabilisce di promuovere presso i comuni italiani la sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissione zero (e-Bike 0), sviluppato da Ducati Energia SpA, sperimentazione finalizzata a rafforzare ed integrare le azioni di mobilità sostenibile già adottate dai Comuni, per ridurre l'inquinamento atmosferico e la congestione derivante dal traffico veicolare, diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l'utilizzo di mezzi di trasporto ad impatto ambientale nullo per gli spostamenti quotidiani dei cittadini nonché aggiornare gli strumenti di pianificazione della mobilità nelle città.

Con propria deliberazione n. 362/69637 del 26.9.2012 la Giunta Comunale ha espresso la manifestazione di interesse e di partecipazione del Comune di Vicenza alla sperimentazione di cui all'accordo Programmatico sottoscritto in data 14.11.2011, sopra richiamato.

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di destinare un numero indicativo di 30 (trenta) biciclette a pedalata assistita di cui ai prototipi del citato accordo programmatico, all'area politico istituzionale, Sindaco e Assessori, agenti di Polizia Locale e dipendenti comunali.

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 2216 del 9.1.2013, ha comunicato che, con Decreto Direttoriale n. 50659 del 20.12.2012, è stato approvato l'elenco dei Comuni ammessi, tra cui il

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO - CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79

Comune di Vicenza, alla sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero E-byke 0 e sono state assegnate le relative risorse.

Pertanto con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 86/32800 del 29/04/2013 è stato approvato il Programma Operativo di Dettaglio (POD) relativo alla sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero E-byke0 dell'importo complessivo di € 72.000,00, IVA compresa, di cui € 36.000,00 finanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e € 36.000,00 a carico del Comune di Vicenza.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 3883 del 27/06/2013 acquisita al PGN 49205/2013 ha concesso il co-finanziamento pari a € 36.000,00 per la realizzazione del progetto "E – bike 0".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 156/52842 del 12/07/2013, è stato approvato il nuovo progetto definitivo per la sistemazione degli stalli di sosta e degli spazi dedicati ai velocipedi – 1° stralcio – centro storico ed integrazione dello stesso con il progetto "E-Bike 0", dell'importo complessivo di € 136.000,00, IVA compresa, di cui € 36.000,00 finanziati da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed € 100.000,00 finanziati con mutuo concesso dalla C.D.P, e il cui quadro economico è stato rideterminato con successiva determina dirigenziale 1403/2014 PGN 78881 del 10/10/2014.

Nell'ambito del progetto è prevista, tra l'altro, la fornitura e posa di una pensilina metallica amovibile di copertura di una rastrelliera per biciclette elettriche nell'area scoperta dell'edificio comunale attiguo a ponte San Paolo.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente della fornitura in oggetto occorre precisare:

- Che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 c. 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
- Che la fornitura è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip SpA ed occorre pertanto procedere mediante RDO sul mercato elettronico, (MEPA) invitando le ditte che offrono il prodotto risultanti in numero non inferiore a 3, in base alle caratteristiche richieste e alle dichiarazioni riportate nel MEPA;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO - CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79

- Che la fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche" del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 67182/73 del 30/11/2006, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111/70077 del 08/07/2015;

si ritiene opportuno, pertanto, procedere mediante acquisizione con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con richiesta di almeno 3 offerte mediante RDO sul mercato elettronico, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visti gli artt. 107, e 192 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con richiesta di almeno 3 offerte mediante RDO sul mercato elettronico, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; per l'affidamento della fornitura e posa di una pensilina metallica amovibile di copertura di una rastrelliera per biciclette

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO - CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79

elettriche nell'area scoperta dell'edificio comunale attiguo a ponte San Paolo, nell'ambito del progetto di sistemazione degli stalli di sosta e degli spazi dedicati ai velocipedi - 1° stralcio – centro storico - integrato con il progetto “E-Byke 0”,

- 2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nell'allegato capitolato speciale d'appalto che si approva con il presente provvedimento;
- 3) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura di cui al punto 1) anche in presenza di una sola offerta valida;
- 4) di prendere atto che il contratto sarà concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013, previa verifica della regolarità contributiva;
- 5) di quantificare il valore dell'appalto in € 15.000,00 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA al 22% per fornitura e posa della pensilina di cui al punto 1) così come specificato nell'allegato capitolato speciale d'appalto, prendendo altresì atto che la spesa rientra nella somma complessiva vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 156/52842 del 12/07/2013, citata in premessa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, essendo la spesa già stata prevista e impegnata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 211/78946 del 14/10/2014, richiamata in premessa.



Proposta N. 2412

DETERMINA N. 2082 DEL 24/11/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA' - DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA D'ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA AMOVIBILE DI COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA A PONTE S. PAOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA E DEGLI SPAZI DEDICATI AI VELOCIPIDI 1° STRALCIO - CENTRO STORICO - INTEGRATO CON IL PROGETTO E-BIKE -0. CUP B31B09000210005. CIG Z1F1739B79

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/11/2015 da Carla Poloniato con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

**FORNITURA E POSA DI UNA PENSILINA METALLICA AMOVIBILE DI
COPERTURA DI UNA RASTRELLIERA PER BICICLETTE ELETTRICHE
NELL'AREA SCOPERTA DELL'EDIFICIO COMUNALE ATTIGUO A PONTE
SAN PAOLO**

CUP: B31B09000210005

CIG: Z1F1739B79

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

		<i>importi in euro</i>
1	Importo per fornitura e posa di una pensilina metallica amovibile di copertura di una rastrelliera per biciclette elettriche nell'area scoperta dell'edificio comunale attiguo a ponte San Paolo	14.750,00
2	Oneri per la sicurezza	250,00
A	Totale appalto	IVA ESCLUSA

Il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti
arch. Carlo Andriolo

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa, comprensiva di limitate opere di assistenza muraria, di una struttura metallica amovibile per il ricovero delle biciclette, da collocarsi presso l'area scoperta attigua all'edificio di proprietà comunale situato nei pressi di ponte San Paolo a Vicenza.

Il Comune si riserva di affidare ulteriori forniture complementari destinate al rinnovo o ampliamento degli impianti esistenti, alle condizioni dell'art. 57, comma 3, del Codice degli appalti pubblici.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

descrizione	quantità	prezzo	totale
Fornitura e posa di n. 1 pensilina metallica amovibile di copertura di una rastrelliera per biciclette elettriche nell'area scoperta dell'edificio comunale attiguo a ponte San Paolo	1	€ 14.750,00	€ 14.750,00
		IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 14.750,00
		oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 250,00
		TOTALE	€ 15.000,00 IVA esclusa

ART. 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi e forniture, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione fornita, della disponibilità del sito, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura e l'installazione.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA, VINCOLI E PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

L'area oggetto di intervento, corrispondente al mappale 482 del foglio 4, è attiguo a Ponte San Paolo. Sul mappale 482 insiste un fabbricato ad un unico piano risalente agli anni '50 del Novecento, recentemente oggetto di una riqualificazione con l'attivazione di un parcheggio, pubblico e custodito, per biciclette. L'area scoperta ed il fabbricato sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il complessivo progetto di riqualificazione, approvato con delibera di Giunta Comunale PGN 65775 del 12.09.2012, ha previsto la manutenzione straordinaria del fabbricato, senza alcuna variazione di volumi e superfici, al fine di allocarvi il deposito per biciclette. L'intervento ha riguardato inoltre anche l'area esterna con la demolizione di una superfetazione, mai autorizzata e piuttosto degradata, posta sulla sponda (sinistra orografica) del fiume Retrone, all'interno della medesima proprietà comunale, per una superficie di oltre 50 mq., **nonché l'installazione di una copertura amovibile ad uso ricovero per biciclette.**

L'intervento di demolizione è ora stato completato, in accordo con i confinanti proprietari di un adiacente fabbricato ad uso autorimessa.

L'intervento di posa di una pensilina, come di seguito meglio descritta, è già stata autorizzata dalla competente struttura del Genio Civile (prot. 423744 del 07.10.2013, come acquisito con PGN 73452/2013) e NON richiede autorizzazione paesaggistica in quanto l'area d'intervento ricade all'interno della zona "A" alla data del 06.09.1985 (art. 142, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 42/2004).

L'area è di proprietà dell'Amministrazione Comunale, completamente libera ed accessibile.

L'appalto riguarderà la fornitura e posa della struttura di seguito descritta.

In allegato al presente capitolato speciale d'appalto viene resa disponibile la seguente documentazione:

- *inquadramento cartografico dell'area di intervento (allegato 1);*
- *documentazione catastale (allegato 2);*
- *documentazione fotografica (allegato 3);*
- *planimetria e sezione, indicative per l'area di intervento (scala 1:50).*

ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA FORNITA

La struttura dovrà avere le caratteristiche minime indicate nel presente articolo, a pena l'esclusione.

La struttura, con funzione di copertura e ricovero, dovrà essere completamente amovibile, sostenuta da montanti verticali e da strutture orizzontali in acciaio.

Tale copertura, di cui si fornisce una rappresentazione meramente indicativa nell'allegata tavola grafica, dovrà avere uno sviluppo di 5 per 5 metri. Per la posa si prevede la realizzazione di due plinti, sotto il piano campagna, sui quali fissare, tramite piastra, la struttura; i plinti vedranno un modesto scavo dalla profondità di circa 50 cm, su di un'area completamente di riporto tale da escludere ogni interferenza di natura archeologica. L'area di posa risulta completamente libera ed ispezionabile, anche per sondaggi preventivi.

Le caratteristiche della fornitura richiesta sono così riassumibili:

- Fornitura e posa di una struttura di copertura prefabbricata in acciaio, a falda inclinata, atta a coprire una superficie in proiezione piana di 5 per 5 metri. Altezza della copertura con luce netta da terra di minimo 1,90 metri. Acciaio 5355 o equivalente, zincatura secondo norma UNI ISO 1461
- Struttura zincata e verniciata a caldo, con colore a scelta della DD.LL., atta a fornire adeguate garanzie di durabilità nell'ambiente esterno, amovibile su piastra di collegamento alle opere di fondazione;
- Struttura certificata, da idoneo Professionista iscritto all'albo degli Ingegneri, per carichi neve (minimo 1,20 KN/mq perennemente portato) e vento (minimo 25 m/s, pari a 90 km/h);
- Realizzazione delle opere civili di fondazione, con calcolo delle stesse su terreno di media consistenza, nonché di realizzazione dei necessari cavidotti verso la struttura comunale attigua;

ART. 6 VALIDITA' DELL'APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura stipulato con l'Ente comunale avrà durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva e si concluderà con il collaudo della fornitura – certificato di regolare esecuzione.

Il contratto di appalto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso. E' ammesso il sub-appalto per opere inferiori al 2% dell'importo di aggiudicazione dei lavori.

Le spese relative alla stipula dei contratti e quelle di registrazione, nonché di ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico dell'Appaltatore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicheranno le disposizioni del Codice Civile, le norme del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. del D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto.

ART. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii, ossia a favore del prezzo più basso, a corpo.

ART. 8 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA

La fornitura deve essere consegnata ed installata in ogni sua parte entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno di ritardo, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale di Euro 50,00 fino all'importo massimo di Euro 2.000,00.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire alla ditta l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 11.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Ogni evento di danno accidentale causato durante l'esecuzione del servizio su beni pubblici o privati, compresi la segnaletica verticale e gli impianti aerei e sottotraccia, andranno prontamente segnalati alla Stazione Appaltante per iscritto.

In caso di situazione di pericolo ravvisato, con particolare riferimento ad eventuali emergenze idrauliche, i luoghi dovranno essere messi in sicurezza o presidiati.

ART. 9. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione provvederà alla nomina di un tecnico incaricato alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Il Professionista incaricato dovrà emettere il CRE entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'Azienda. Entro lo stesso termine dovrà produrre l'eventuale relazione indicante i motivi ostativi al rilascio del CRE.

ART. 10. PAGAMENTI

L'azienda potrà emettere regolare fattura dopo l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione. La stazione appaltante provvederà al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura elettronica fiscale, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, come modificata dal D.Lgs. 201/2011, e previa acquisizione del DURC regolare e previa verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 1) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della

relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i.

Dovrà essere versata inoltre una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara.

Polizza per danni di esecuzione - La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo minimo pari ad € 5.000,00.

ART. 12 . NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Tutte le operazioni previste per l'effettuazione della fornitura e del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre e depositare presso la stazione appaltante un piano di sicurezza, anche ai sensi del successivo articolo 13, relativo ai lavori necessari all'esecuzione delle opere propedeutiche all'installazione, che sarà parte integrante del contratto.

Ogni autorizzazione sull'occupazione di suolo pubblico, in relazione al cantiere mobile, dovrà essere richiesta all'ufficio comunale competente al rilascio, a cura e spese dell'appaltatore.

ART 13. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO

È fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo non si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it/ alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta esecutrice della fornitura si assume, a pena di nullità del contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010. La ditta, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla "Stazione appaltante" entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di lavori.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto in data 23/07/2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure

incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai soli fini dell'impresa sub-affidataria.

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 159/2011. 2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 17 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Vicenza e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura, nonché installazione assistenza e manutenzione, oggetto del presente capitolato sarà

competente il Foro di Vicenza.

È espressamente escluso il ricorso in arbitrato.

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza durante l'esecuzione del contratto d'appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo..

Art. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 e s.m.i., è l'arch. Carlo Andriolo, Direttore del Settore Mobilità e Trasporti, con sede in Vicenza, piazza Biade 26.

